



COMUNE DI SATRIANO
Prov. di Catanzaro
Ufficio Tributi

Aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – Anno 2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;
Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54;
Vista la deliberazione n. **11 del 08/05/2013** ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013";

INFORMA:

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013 -

Entro il 17 giugno 2013, (il 16 giugno cade di domenica) deve essere effettuato il versamento della I^a rata d'imposta per l'anno 2013.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Con D.L. n. 54/2013 è stato sospeso il versamento dell'IMU dei seguenti immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5, e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la **prima rata entro il 16 giugno** (17 giugno per l'anno 2013);
- la **seconda rata entro il 16 dicembre**.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- 0,4 per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 0,96 per cento**, per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- 0,76 per cento**, per i fabbricati del gruppo "D".
- 0,2 per cento**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari ad **€ 200,00**, con una maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione, prevista solo per l'anno 2012 e l'anno 2013, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00**.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Il versamento dell'abitazione principale e delle pertinenze è tutto a favore del Comune ed individuato dal codice 3912. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013.

CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) - **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)

3914 terreni (destinatario il Comune) - **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune) - **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)

3925 Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – "STATO"

3930 Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – "INCREMENTO COMUNE"

DICHIARAZIONI

Con decreto del 30 Ottobre 2012 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU.

Per l'anno 2013 le dichiarazioni IMU devono essere presentate entro il 30 Giugno 2014. Il D.L. n. 35 del 6/4/2013 ha prorogato inoltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2012 entro il 30 Giugno 2013 (1° luglio per l'anno 2013).

Le dichiarazioni devono essere presentate per tutte le variazioni, che non sono direttamente rilevabili d'ufficio (quali ad esempio: riduzioni /agevolazioni d'imposta - valore terreni /aree fabbricabili).

Le dichiarazioni ICI presentate restano valide anche per l'IMU se non si sono verificate variazioni rispetto alla precedente tassazione. I modelli di dichiarazione sono utilizzabili per tutti i Comuni italiani e sono a disposizione dei contribuenti.

Si comunica che sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.satriano.cz.it è disponibile il programma per il calcolo on-line dell'imposta.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi tel. 0967/543018 int. 7 – fax: 0967/543300 – e-mail: d.ratta.satriano@asmepec.it –

Satriano li 03/06/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Domenico RATTA'